

Decreto 29 settembre 1995.

Riconoscimento dei titoli di laurea idonei ed equivalenti ai fini della sperimentazione animale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

Decreto 29 settembre 1995.

Riconoscimento dei titoli di laurea idonei ed equivalenti ai fini della sperimentazione animale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, concernente l'attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;

Considerato che il ricorso al modello sperimentale animale È consentito, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo, ai fini della salute e del benessere dell'uomo e degli animali;

Considerato che l'esercizio di attività sperimentali con impiego di animali vertebrati necessita non solo di cognizioni relative alla finalità della sperimentazione ma anche di conoscenze di anatomia e fisiologia dei vertebrati;

Ritenuto che può essere consentito l'impiego di animali a fini sperimentali soltanto a laureati in discipline attinenti alla tutela della salute e del benessere dell'uomo e degli animali;

Tenuto conto che le lauree in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze agrarie con indirizzo zootecnico e scienze della produzione animale sono attinenti alla tutela della salute e del benessere dell'uomo e degli animali e che gli ordinamenti didattici delle stesse contengono insegnamenti di anatomia e fisiologia dei vertebrati;

DECRETA:

Art. 1

1. Sono riconosciuti come titoli idonei ed equivalenti ai sensi dell'art. 4, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, ai fini della diretta responsabilità ed esecuzione degli esperimenti con impiego di animali, di cui all'art. 3, comma 1 dello stesso decreto legislativo, le

lauree in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze agrarie con indirizzo zootecnico, scienze della produzione animale.

Art. 2.

1. Il presente decreto È inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro della Sanità
Guzzanti

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Salvini
